

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

Prot. nr. -----

Convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e la Mo.Se. – Mogliano Servizi srl per la gestione del Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in condizione di fragilità.-----

L'anno duemilaquattordici ed addì _____ del mese di _____ nella sede Municipale del Comune di Mogliano Veneto-----

TRA-----

Il **Comune di Mogliano Veneto**, che di seguito per brevità verrà chiamato "affidante", con sede in Piazza Caduti n. 8, (C.F. 00565860269), qui rappresentato dalla Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Dott.ssa Rita Corbanese, domiciliata per la carica presso la Casa Municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;-----

E-----

la Società **Mo.Se. - Mogliano Servizi Srl**, con sede in Costabissara (VI) – Via S. Antonio n. 37/39 – C.F. e P. IVA 03649940263, che di seguito per brevità verrà chiamata "affidataria", qui rappresentata dal legale rappresentante, Sig.ra Fossier Sonia, nata a Torri di Quartesolo (VI) il 05/03/1948 e residente per la carica presso la sede della Società, Via S. Antonio n. 37/39 - Costabissara (VI), C.F. FSSSNO48C45L297U, la quale interviene per conto e nell'interesse della Società medesima;-----

Si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1 – Il Comune di Mogliano Veneto affida alla Società Mo.Se. - Mogliano Servizi Srl la gestione del Servizio di fornitura pasti a domicilio in favore di soggetti in condizione di fragilità, per il periodo **1.1.2016-31.12.2016.**-----

ART. 2 – Il servizio sarà effettuato da parte dell'affidataria con propria

autonoma organizzazione di risorse e mezzi, comprendente tutto l'insieme delle attività necessarie all'organizzazione dell'intero servizio e, in particolare:-----

- la produzione, la preparazione, la cottura e il confezionamento in "legame fresco-caldo" per le mono-porzioni/multirazioni e "legame refrigerato" per le diete speciali e il trasporto dei pasti destinati al domicilio degli utenti utilizzando contenitori termici idonei e mezzi di trasporto conformi alla legislazione vigente;-----
- la distribuzione dei pasti e la consegna presso il domicilio dei fruitori;----
- la fornitura di tutti i prodotti, i materiali e le attrezzature necessarie al regolare svolgimento del servizio;-----
- l'impiego e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio;-----
- l'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio;---
- la gestione del sistema di raccolta dati, delle prenotazioni, delle rendicontazioni periodiche, delle informazioni all'utenza, delle modalità di riscossione delle tariffe, dell'invio di solleciti di pagamento, della riscossione insoluti e del recupero dei crediti.-----

ART. 3 – Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:-----

a) la fornitura dei pasti a domicilio sarà attivata dalla Affidataria esclusivamente a favore di soggetti in condizione di fragilità che abbiano presentato apposita e preventiva istanza al Comune e siano in possesso dei seguenti requisiti:-----

- residenti nel Comune di Mogliano Veneto;-----
- con invalidità superiore a 2/3 (riconosciuta da apposita commissione) da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;-----

- che vivano da soli, o con altre persone anch'esse con invalidità superiore a 2/3 non capaci di provvedere alle proprie ed altrui necessità primarie;-----
 - con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 12.000,00.=;-----
- b) la fornitura dei pasti a domicilio può essere attivata in deroga a quanto indicato nella precedente lettera a) nelle situazioni impreviste e/o urgenti, su valutazione del Servizio Politiche Sociali del Comune di Mogliano Veneto;-
- c) l'affidataria dovrà assicurare il servizio dal Lunedì al Venerdì di ogni settimana, fatto esclusione per i giorni festivi, per i quali vi sarà la possibilità della fornitura di un pasto refrigerato nell'ultimo giorno lavorativo precedente la festività. La stessa modalità si potrà applicare su specifica richiesta dell'utente per i giorni del sabato e/o della domenica, con consegna il venerdì non festivo;-----
- d) l'affidataria, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare le Linee di indirizzo in materia di ristorazione emanate dalla Regione Veneto nonché tutte le norme vigenti in materia;-----
- e) il numero annuale dei pasti è stimato in circa 650; tale dato è assolutamente indicativo e verrà aggiornato dall'affidataria in base alle effettive richieste di servizio, che dovranno essere registrate puntualmente e comunicate periodicamente al Comune.-----

ART. 4 – Il costo di ogni singolo pasto è predeterminato in € 5,60.= (al netto di IVA) per tutta la durata del contratto. Nel prezzo unitario di un pasto, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente compensati all'affidataria tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, dal presente contratto, inerente e conseguente alla corretta esecuzione del presente affidamento e fornitura dei servizi di cui trattasi. Il prezzo del pasto è unico per tutto il servizio di fornitura pasti richiesto e non potrà subire variazioni

per tutto il periodo contrattuale.-----

ART. 5 – Per il servizio svolto, all'affidataria viene riconosciuto un compenso pari al corrispettivo, che verrà incassato dalla medesima attraverso la riscossione diretta delle tariffe dei pasti erogati, fissato dalla Giunta Comunale in € 5,60.= + IVA a pasto; pertanto, con il presente contratto il Comune trasferisce all'affidataria le prerogative della Pubblica Amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi.-----

ART. 6 – Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiedere e/o comunicare, alle medesime condizioni previste dal contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti senza che l'affidataria possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere ulteriori compensi rispetto a quello previsto dal precedente art. 5; qualora nel corso dell'affidamento si dovessero registrare aumenti o diminuzioni impreviste, anche considerevoli, del numero dei pasti l'affidataria sarà comunque obbligata a dare esecuzione al presente contratto.-----

ART. 7 – Non è consentita all'affidataria l'interruzione o la sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore (per "forza maggiore" si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'affidataria che la stessa non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta nel presente contratto, ad es.: terremoti, inondazioni, disordini civili, ecc.). -----

ART. 8 – In caso di sciopero dei dipendenti dell'affidataria occorre che questa comunichi al Comune con almeno 5 giorni di anticipo l'eventuale disservizio, impegnandosi a garantire la continuità del servizio.-----

ART. 9 – La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso dalla parte che ne abbia interesse.-----

ART. 10 – Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Codice Civile.-----

ART. 11– Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Mogliano Veneto e la Società Mo.Se. - Mogliano Servizi Srl inerenti la presente convenzione, che non fossero risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Treviso.-----

ART. 12 – Atto redatto in un unico originale che, previa lettura, viene confermato e accettato in ogni sua parte dai sottoscritti contraenti.

Letto approvato e sottoscritto.

Mogliano Veneto (TV) li

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Corbanese

MO.SE. MOGLIANO SERVIZI SRL.

Il Presidente

Sonia Fosser

